S	deconoura 1/1/15	
•	Caccotte a control of the control of	**************************************
		TO THE REAL PROPERTY.
		THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH
	CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO COMMERCIALE	
<u>-</u>	TRA	
1	• La	ZIARIE it
	iscritta al Reg. Imprese	
.	- Partita Iva	-
<u></u>	in persona del legale rappresentante Amministratore Unic	i _
	C.F.**** domicilista ner la	
	ASIL	
	carica c/o la sede legale indicata anche come locatore	<u> </u>
 -	E E	
	◆ La Società *****	
		 I
	con sede ii	<u> </u>
	in persona	
	dell' Amministratore Unico Sig.*****	****
	****	-
	C.F omiciliato per la carica c/o la sede legale indicato più	
	brevemente anche come conduttore.	
	PREMESSO	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
	GIUDIZIAREJI	AGENZIA DELLE
	• che li è proprietaria di N° 2 appartamenti siti in Roma. Viale Dell'	ENTRATE CREZIONE PROVINCIALE
	Astronomia n. 18 int. 1 e 2, censiti nel NCEU rispettivamente a Foglio 854 Nº 148 sub. 1 e	DI ROMA Ufficio
	Foglio 854 Nº 148 sub. 2; cat. A/10 corredati di Attestato Certificazione Energetica redatti	Territoriale di Roma 2
		Alasilo
	rispettivamente per l'Interno 1 dall'Arch. Cristina Scioscia il 30,10,2014 ed inviato presso	15275
	l'ufficio preposto della Regione in data 30.10.2014 e per l'Interno 2 dall'Ing. Pietro Leone	Sen 37
	in data 11.06.2014 ed inviato presso l'ufficio preposto della Regione in data 12.06.2014;	Data 11/12/14
	****	REGISTRATO
	• che è intenzione della affittare i sopra descritti appartamenti:	CON SURO
	• che la ***** intende prendere in locazione	TITLEX (1)
<u>l</u>	gli appartamenti di cui al precedente punto sub. a), avendoli preventivamente visionati e	IL DIRIGENTE
7		
	giudicandoli pienamente idonei e rispondenti alle proprie esigenze nello stato di fatto e di	
	GIUDIZIARIE.it	****

	diritto in cui essi si trovano, con tutte le servitù attive e passive, apparenti e non apparenti.	
· .	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
4	Art. 1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto ad ogni effetto.	
Na na	Art. 2) La***** . concede in locazione, secondo le disposizioni del capo II titolo I	_
	della legge 392/78, alla (***** che accetta, gli	_
ASI GIUDIA	immobili descritti in premessa sub. a), e utilizzerà gli immobili per lo svolgimento della propria attività e comunque la destinazione degli immobili locati sarà conforme alle destinazioni previste nel regolamento condominiale.	_
	Art. 3) La durata della presente locazione viene stabilita in anni nove, a decorrere dal	
	01.01.2015 rinnovabile ai sensi dell'art. 28 della legge 392/78 per la durata ivi prevista di	_
	ulteriori nove anni. L'eventuale recesso da parte del conduttore, che viene fin d'ora consentito	_
	ai sensi dell'art. 27, 7° comma della L. 392/78, dovrà essere comunicato a mezzo lettera R.R.	_
	da inviare sei mesi prima e non potrà essere esercitato prima della scadenza del 2^ anno.	_
	Alla ASTE consentita la sublocazione degli immobili.	_
	Art. 4) Il canone di locazione annuo viene convenuto in € 24.000,00 (Euro	_
	Ventiquattromila/00), da pagare in rate mensili anticipate di € 2.000,00 (Euro Duemila/00)	
·	cadauna corrispondersi a mezzo bonifico bancario con valuta fissa per il beneficiario al 5 di	_
	ogni mese.	-
	Art. 5) Le parti convengono che a partire dalla seconda annualità, il suindicato canone di	
	locazione pari € 24.000,00 (Euro Ventiquattromila/00), annui sia senz'altro aggiornato nella	
	misura del 100% delle variazioni accertate dall' ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per	
	le famiglie di operai ed impiegati, con riferimento a tali variazioni verificatesi nell'anno:	
ASTE	legge 392/78 come sostituito dall'art, 1 comma 9 sexies del D.L. n. 12/85, senza necessità di	

	specifica richiesta da parte del locatore che non sia la semplice comunicazione del nuovo	
	canone da corrispondere.	ASTE
	Art. 6) Oltre al canone di locazione il Conduttore pagherà tutte le spese relative ad oneri	JUDIZIARIE.it
	condominiali (spese relative al servizio di pulizia, fornitura di acqua e di energia elettrica) e	·
	di riscaldamento, corrispondendo le quote conteggiate dall'amministrazione condominiale	
	direttamente al locatore.	
	Art. 7) ***** ASIE si impegna a mantenere il	
	normale buon uso dell'immobile locato secondo le norme di cui all'art. 1587 C.C. e a	
	riconsegnare lo stesso nel medesimo stato di conservazione, manutenzione ed efficienza che	
	aveva al momento in cui fu consegnato, fatto salvo il normale deperimento per vetustà ed uso.	
	Art. 8) Sono a carico del proprietario le riparazioni di straordinaria manutenzione e in	
	generale quelle di cui all'art. 23 della legge 392/78. Sono a carico del conduttore le	
	riparazioni di cui all'art. 1609 C.C. e quelle conseguenti da danni provocati da sua colpa	
	nell'uso dell'immobile locato. Qualora l'immobile locato avesse bisogno di riparazioni di	
	competenza del locatore il conduttore sarà tenuta a darne tempestiva comunicazione al	
	locatore stesso, adoperandosi attivamente per ridurre eventuali danni che potessero provocarsi	·
_	nel tempo intercorrente tra l'evento da sanare e la riparazione da eseguire e consentendo	
	l'accesso all'immobile da parte del locatore o di suoi incaricati sia per l'accertamento e	
_	l'effettuazione dei lavori che per altro giustificato motivo. In ogni caso l'intervento della	
	proprietà non potrà verificarsi oltre le quarantotto ore dalla segnalazione. In tali fattispecie il	
_	conduttore è autorizzata ad effettuare le opere urgenti a propria cura e a spese della proprietà.	TE
	Art. 9) Il conduttore è autorizzato ad apportare, a propria cura e spese, quelle modifiche	DIZIADIE if
-	necessarie al miglior godimento dell'immobile sempreché tali modifiche non si concretino in	
	opere permanenti o in contrasto con le vigenti norme in materia urbanistica e siano state	
	preventivamente comunicate per iscritto alla ***** §i riserva altresì il	
	GIUDIZIARIE.IT	

	diritto di chiedere la rimessa in pristino dei luoghi al termine della locazione a suo	
1.	insindacabile giudizio di trattenere le migliorie senza dover corrispondere alcun indennizzo.	
	Art. 10) Il conduttore accetta integralmente il regolamento condominiale e le relative tabelle	
 -	millesimali.	
	Art. 11) A titolo di deposito cauzionale il conduttore rilascia assegno bancario di € 4.000,00 (
<u>∧ </u>	euro Quattromila/00) relativo a due mensilità di canone. Con la sottoscrizione della presente	
	scrittura il locatore accetta tale specifica modalità di corresponsione di deposito cauzionale	
	L'importo del deposito cauzionale dovrà essere restituito dal locatore al conduttore al termine	
	della locazione, maggiorato degli interessi legali tempo per tempo maturati sull'importo	
	stesso.	•
<u>.</u>	Art. 12) Le spese di registrazione del contratto sono a carico delle parti in eguale misura.	
	Art. 13) Il locatore assume l'onere di provvedere alla registrazione e di comunicare all'altra	<u>.</u>
- ·	parte gli estremi della registrazione stessa.	3
<u>.</u>	Art. 14) Si specifica che il presente contratto di locazione ha per oggetto beni immobili	
	strumentali. Pertanto la locatrice, ai sensi dell'Art. 10, I comma, nr. 8 ter del D.p.R. 633/72	
	espressamente dichiara di volersi avvalere dell'opzione per il regime di imponibilità IVA.	
	Art. 15) Qualunque modifica del presente contratto non potrà essere effettuato e qualunque	.
	pagamento non potrà essere provato che mediante atto scritto.	
	Art.16) Esclusivo foro competente per le controversie relative al presente contratto sarà il	
<u></u>	Foro di Roma	
	Per quanto non previsto si rinvia al codice civile ed alla legislazione speciale.	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Roma, 24.11.2014, Letto confermato e sottoscritto	.,
	***** GIUDIZIARIE.IT	
		?